



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/03/2010

=====

ADDI' 22/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DAITA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DALIA - MANCINI - NIERI - PARRONCINI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 184

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 2157 - "Comune di Artena (Rm) - Verdetta Roberto - Realizzazione locale destinato ad attività artigianale di quartiere (Officina Meccanica) - località Contrada Valli s.n.c.", in variante al vigente P.R.G.





184 22 MAR. 2010 R

Oggetto: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 2157- "Comune di Ardena (Rm) – Vendetta Roberto - Realizzazione locale destinato ad attività artigianale di quartiere (Officina Meccanica)- località Contrada Valli s.n.c", in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

Che la L. 23/12/1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 dello stesso art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma di cui all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di Servizi conclusa il 27.05.2009.

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di un locale destinato ad officina meccanica;

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 5 addetti;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, parte integrante del presente atto;


RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;

La deliberazione del Consiglio Comunale di Ardena n. 73 del 19 dicembre 2005;





184 22 MAR. 2010 *h*

L'attestazione del Comune di Artena di mancate osservazioni avverso alla Deliberazione n. 73 del 19 dicembre 2005;
I verbali della Conferenza di Servizi svoltasi nelle sedute del 27 settembre 2006, 06 maggio 2009 e 27 maggio 2009 ed i relativi pareri acquisiti;
Gli elaborati progettuali elencati nella proposta di Accordo di Programma;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art. 2 commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,

di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 2157- "Comune di Artena (Rm) - Vendetta Roberto -Realizzazione locale destinato ad attività artigianale di quartiere (Officina Meccanica)- località Contrada Valli", in variante al vigente P.R.G.


de s.m.e.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 26 MAR. 2010





REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
ARTENA



ALLEG. alla DELIB. N. 184
DEL 22 MAR. 2010

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 2157- "Comune di Artena (Rm) - Vendetta Roberto - Realizzazione locale destinato ad attività artigianale di quartiere (Officina Meccanica) - località Contrada Valli", in variante al vigente P.R.G.

AQ s.u.e

PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 04/11/02 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";

Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Consiglio Comunale di Artena, con deliberazione n. 73 del 19 dicembre 2005, ha espresso parere favorevole all'intervento e adottato la variante al vigente P.R.G.;

Che in data 27.09.2006 con nota prot. n. 18379 il Segretario Generale del Comune di Artena ha attestato che, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti inerenti l'adozione del Patto Territoriale del progetto "Vendetta Roberto", non sono pervenute osservazioni in merito;

Che il Presidente della Provincia di Roma, con nota prot. n. 62785 del 22 dicembre 2006, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione di apposita conferenza di servizi;

Che, aderendo a tale richiesta ed a seguito di Conferenza ex art. 14 L. 241/90 svoltasi il giorno 27 settembre 2006, il Presidente della Regione Lazio ha convocato, con nota prot. n. 52848 del 27 aprile 2009, la Conferenza di servizi ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che la Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente in data 27 maggio 2009;

CONSIDERATO

Che l'intervento consiste nella realizzazione di un locale destinato ad officina meccanica;



Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 5 addetti;

PRESO ATTO

Dei verbali della Conferenza di Servizi delle sedute del 27 settembre 2006, 06 maggio 2009 e del 27 maggio 2009;

Del parere positivo con condizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, reso con nota prot.n. 373 del 29 settembre 2006;

Parere preventivo di massima favorevole dell'Azienda USL RM G reso con nota prot. n. 13669 del 23.09.06;

Della comunicazione di non competenza per gli aspetti di cui alla legge 183/89 e leggi collegate e nulla osta alla variante urbanistica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno resa con nota prot. N. 9543 del 28.09.06;

Del parere favorevole della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR-LT, reso con nota prot. n. 157611/2006 del 27 maggio 2009;

Del parere favorevole con prescrizioni della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli –Area Difesa del Suolo reso con nota prot.n. 215651 fasc.6083 del 06.12.06 ;

Della dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Artena, resa nella conferenza di Servizi del 27.09.06, che i terreni interessati dal progetto non sono gravati da uso civico e confermata nella medesima sede dall'allora Dirigente dell'Area Regionale –Usi Civici;

Dell'attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Artena, datata 10.12.2008 d'inesistenza di usi civici redatta sulla base dell'analisi del Territorio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 26.05.1995; *da*

Del parere favorevole del Dipartimento II Tecnico Ambientale del Comune di Artena, reso con nota prot.n. 1959 del 23.01.08, in merito agli aspetti acustici ambientali ;

Della dichiarazione a firma dell'Arch. Angelina Lupi, che il progetto non ricade tra gli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità previsti nell'allegato III e IV del D.Lgs. 16.01.08 n. 4 e Direttiva 85/337, datato 05.04.09;

Del parere favorevole con condizioni reso dai rappresentanti del Comune di Artena nella seduta della Conferenza di Servizi svoltasi il 27 maggio 2009;


Della dichiarazione a firma dell'Arch. Angelina Lupi, *datata 10.12.2009* *da* che il perimetro dell'area interessata dall'intervento ricade all'esterno dell'ambito di applicazione del sistema idrogeologico di cui alla D.G.R. 445/2009, trasmessa dall'Asp alla Regione Lazio – Area Legislativo Contenzioso e Conferenza di Servizi in data 29.01.2010 ;

Della conferma di ammissibilità del progetto nella seduta del Tavolo della Concertazione delle Colline Romane il 05 agosto 2005, come riportato nell'Ordinanza Presidenziale della Provincia di Roma n.104 del 26 maggio 2009 ;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Artena, rappresentato dal Sindaco p.t. convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, commi 203 e 204 – Patto Territoriale delle Colline Romane - Cod. ASP 2157- "Comune di Artena (Rm) – Vendetta Roberto - Realizzazione locale destinato ad attività artigianale di quartiere (Officina Meccanica) località Contrada Valli", *si.c.* *AR*
composto dai seguenti elaborati, assentiti nella seduta della Conferenza di Servizi del 27 maggio 2009:



Elaborato grafico contenente Ante operam - Post operam

- Documentazione fotografica

- Elaborato grafico con l'individuazione in rosso della parte stralciata

- Relazione geologica a firma del Geologo Marco Iti

del lotto ricotto *del*

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo di Programma è limitata alle sole aree interessate dall'intervento che mutano la destinazione urbanistica da zona C-Sottozona C1 (Espansione) a zona D1 (Artigianale) Gli indici e i parametri urbanistici saranno quelli desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.

ART. 2

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio

Dovrà essere assicurata l'assistenza archeologica in fase di scavo.

La relazione archeologica dovrà essere inviata all'ufficio della Soprintendenza che dovrà essere preventivamente informato dell'inizio dei lavori.

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli - Area Difesa del Suolo

Siano rispettate le prescrizioni riportate nello studio geologico a firma del dotto Marco Iti, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno:

Nella fase esecutiva, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi meccanici; che dovranno essere ubicati in maniera da avere una visione tridimensionale dei terreni interessati dalle nuove opere; tali indagini geognostiche dovranno accertare in modo

puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalle nuove costruzioni;

Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i terreni più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto stratigrafico e di natura tettonica, tra le diverse formazioni litologiche; dovranno inoltre essere asportate le coperture di terreno argillificato ed alterato;

Siano realizzate adeguate opere per lo smaltimento delle acque meteoriche onde evitare fenomeni di ristagno e/o erosioni accelerate;

Siano realizzate a fronte degli scavi adeguate opere di contenimento e, tutte le opere di impermeabilizzazione delle murature necessarie, al fine di evitare, nei fabbricati, possibili problemi di infiltrazione;

Le fondazioni degli edifici si dovranno ubicare ad almeno 1.5 m dalla falda più prossima al piano campagna.

Si provveda all'inerbimento con idonee essenze erbacee ed arbustive preferibilmente autoctone laddove non è prevista l'edificazione;

Siano rispettati tutti i diritti di terzi ed eventuali altri vincoli ostativi esistenti;

Gli interventi siano eseguiti nel rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali (Legge della Valutazione di Impatto Ambientale);

Il materiale terroso e lapideo asportato deve essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non arrecare danni all'assetto idrogeologico dell'area e quello esuberante deve essere trasportato in apposita discarica o area autorizzata;



**Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Area 05 Urbanistica e Beni Paesaggistici
Provincia di Roma, FR- LT**

Il lotto dell'intervento dovrà essere ridotto al limite della particella 193, come segnato in rosso sugli elaborati grafici.

Comune di Artena

L'Area oggetto di variante deve essere ridotta come indicato negli elaborati grafici integrativi a parte delle particelle 443- 444 e la rimanente parte esclusa dall'intervento rimane con destinazione C Espansione di P.R.G.

ART. 3

Prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere obbligatoriamente acquisito il parere definitivo della A.S.L. competente;

ART. 4

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 5

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Artena entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART.6

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 5, il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Artena, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul B.U.R.L.

ART.7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Artena – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio

Provincia di Roma

Comune di Artena

Roma, li

